

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Proposto al Collegio dei Docenti in data 17 maggio 2017.

Approvato dal Consiglio d' Istituto in data 16 giugno 2017.

Proposta di modifica del Collegio Docenti in data 22 ottobre 2019.

Approvato dal Consiglio d' Istituto in data 29 ottobre 2019.

Proposta di modifica del Collegio Docenti in data 27 ottobre 2020.

Approvato dal Consiglio d' Istituto in data 10 novembre 2020.

SOMMARIO

PREMESSA

RIFERIMENTI NORMATIVI

IL REGOLAMENTO

ART.1 DOVERI DELLO STUDENTE

ART.2 MANCANZE DISCIPLINARI

Art.3 SANZIONI DISCIPLINARI

ART.4 ORGANI COMPETENTI A DELIBERARE LE SANZIONI DISCIPLINARI

ART.5 CORRISPONDENZA TRA MANCANZA E SANZIONE

ART.6 COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO; CONTESTAZIONE DI ADDEBITO E AUDIZIONE IN CONTRADDITTORIO

ART.7 IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI

Art.8 ORGANO DI GARANZIA

Art.9 ITER PROCEDURALE

ALLEGATO "ISTRUZIONE DI LAVORO IL.07.01- PROCEDIMENTO DISCIPLINARE"

SCOPO

DESCRIZIONE

PREMESSA

Vivere in comunità implica l'assunzione di responsabilità nei riguardi di tutti i membri della comunità e l'adozione di comportamenti miranti al raggiungimento degli obiettivi della comunità, in una parola il rispetto di doveri. La violazione dei propri doveri deve implicare sanzioni.

Ciò premesso il presente regolamento di disciplina si ispira ad alcuni concetti basilari:

- La responsabilità disciplinare è personale
- Nessuno può essere sottoposto a sanzione senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni
- Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto
- I provvedimenti disciplinari devono avere sempre finalità educative e devono tendere a consolidare il senso di responsabilità
- In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno; esse tengono conto della situazione personale dello studente; allo studente è offerto, se possibile ed opportuno, di convertirle in attività in favore della comunità scolastica

RIFERIMENTI NORMATIVI

DPR n 249 del 24/06/1998 "Statuto degli studenti e delle studentesse" e successive modificazioni intervenute con DPR 21/11/2007, n. 235

C.M. n. 371/1998

direttiva del MPI n. 104/2007

C.M. n. 3602/2008

L. n. 169/2008

L. n. 241/90 e successive modificazioni

IL REGOLAMENTO

ART. 1 - DOVERI DELLO STUDENTE

Gli studenti sono tenuti a:

- frequentare regolarmente le lezioni, assolvere assiduamente gli impegni di studio, mantenere un

- comportamento corretto e collaborativo
- avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale non docente, e dei colleghi lo stesso rispetto che questi ultimi devono loro
 - osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza loro impartite, in particolare non ingombrando le vie di uscita ed eseguendo con assoluta tempestività, se necessario, le azioni previste dal “piano di evacuazione” dell’edificio scolastico
 - utilizzare correttamente le strutture, i macchinari ed i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola
 - deporre i rifiuti negli appositi contenitori ed avere la massima cura nell’uso degli arredi
 - tenere un comportamento tale da non arrecare danno all’immagine dell’Istituto.

ART. 2 - MANCANZE DISCIPLINARI

Si configurano come mancanze lievi:

- presentarsi in ritardo alle lezioni, senza adeguata giustificazione;
- non presentare la giustificazione delle assenze o dei ritardi entro 7 giorni;
- disturbare lo svolgimento delle lezioni;
- tenere comportamenti non corretti al cambio dell’ora e negli spostamenti interni ed esterni;
- rovinare, per negligenza, suppellettili, arredi, attrezzature, materiali di proprietà della scuola o di terzi;
- utilizzare il telefono cellulare durante l’orario scolastico senza specifica autorizzazione;
- utilizzare le apparecchiature elettroniche della scuola senza autorizzazione del docente, per scopi estranei all’attività didattica e in modo improprio, ai sensi dell’art. 5.4 del regolamento DDI;
- violare le disposizioni relative all’uso di tablet in dotazione agli alunni della classe di cui all’art.12 del regolamento D.D.I.

Si configurano come mancanze gravi:

- frequentare irregolarmente le lezioni, senza adeguata giustificazione;
- sottrarsi alla sorveglianza del docente (o altro personale incaricato);
- fumare sigarette tradizionali ed elettroniche all’interno dell’edificio scolastico, nei cortili e in altre pertinenze dell’edificio scolastico;

- mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole al Dirigente Scolastico, ai docenti, al personale non docente, ai compagni, anche nell'ambito dell'attività didattica a distanza, ai sensi dell'art. 13.3 del regolamento D.D.I;
- violare la normativa sulla privacy e compiere atti lesivi del decoro e dell'immagine di altre persone e atti individuabili come cyberbullismo;
- non rispettare le misure di igiene personale e di prevenzione previste dal regolamento COVID, all'art 6 per la permanenza a scuola, all'art 5 per l'attività in palestra e all'art.1 durante gli spostamenti;
- imbrattare volontariamente le pareti e i locali scolastici;
- rovinare suppellettili, arredi, attrezzature, materiali di proprietà della scuola o di terzi;
- reiterare mancanze lievi e comportamenti scorretti;
- contraffare documenti (es. falsificazione di firme/voti/assenze, ecc.);
- introdurre estranei nella scuola.

Si configurano come mancanze gravissime:

- insultare e umiliare i compagni e ogni altra persona; costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste e/o sessiste;
- minacciare o istigare alla violenza;
- sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, della scuola;
- compiere atti di vandalismo su cose;
- compiere atti che violino la dignità e il rispetto della persona;
- tenere condotte gravemente lesive del decoro e dell'immagine di altre persone e atti individuabili come gravi fatti di cyberbullismo;
- non osservare le disposizioni relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza;
- accedere ai locali dell'Istituto in violazione dell'articolo 1 commi 1, 2 e 3 del Regolamento Covid;
- compiere atti che mettano in pericolo l'incolumità delle persone;
- fare uso o abuso di alcolici all'interno dell'Istituto o negli spazi adiacenti;
- fare uso e spacciare sostanze stupefacenti all'interno dell'Istituto o negli spazi adiacenti;

- raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati, registrazioni vocali, ecc. senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione
- commettere reati per cui è previsto il procedimento d'ufficio.

Art. 3 - SANZIONI DISCIPLINARI

Lo studente il cui comportamento configura una mancanza disciplinare riceve, in proporzione alla gravità della mancanza, una delle seguenti sanzioni disciplinari:

- ammonizione scritta sul registro di classe;
- censura scritta;
- allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni;
- allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni;
- esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

In ogni caso le sanzioni disciplinari dovranno avere effetto sulla valutazione della condotta in sede di scrutinio come da griglia di valutazione.

ART. 4 - ORGANI COMPETENTI A DELIBERARE LE SANZIONI DISCIPLINARI

Gli organi scolastici competenti ad applicare le sanzioni disciplinari sono i seguenti

- i singoli docenti
- il Dirigente Scolastico
- il Consiglio di classe, allargato ai rappresentanti degli studenti e dei genitori
- il Consiglio di Istituto.

Gli organi competenti nello stabilire la sanzione devono tenere conto della natura della mancanza, della situazione in cui si è verificata e della storia personale dello studente. L'organo competente ad applicare le punizioni di un dato grado, può sempre infliggere quelle di grado più lieve.

Le sanzioni disciplinari possono essere decise anche per mancanze commesse dallo studente durante le sessioni d'esame. In tale caso esse sono deliberate dalla Commissione d'esame.

ART. 5 CORRISPONDENZA TRA MANCANZA E SANZIONE

MANCANZA	SANZIONE	COMPETENZA
Lieve	Ammonizione scritta sul registro di classe	Docente
	Censura scritta	Dirigente Scolastico
Grave	Censura scritta	Dirigente Scolastico
	Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni;	Consiglio di classe, allargato ai rappresentanti degli studenti e dei genitori
Gravissima	Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni;	Consiglio di classe, allargato ai rappresentanti degli studenti e dei genitori
	Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni;	Consiglio di Istituto
	Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi	Consiglio di Istituto

La reiterazione delle mancanze può far comminare la sanzione di livello superiore.

In ogni caso, tre note disciplinari e/o censura scritta:

- potranno comportare la sanzione dell'Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni, su decisione del Consiglio di Classe;
- potranno portare all'interdizione a partecipare a qualsiasi attività che comporti il pernottamento fuori sede (con particolare riferimento ai viaggi d'istruzione, ai soggiorni all'estero e agli scambi culturali), su decisione del Consiglio di Classe.

Nei seguenti casi si applicheranno sanzioni accessorie:

- a) danneggiamenti per negligenza o dolo: rimborso del danno
- b) uso del cellulare: ritiro temporaneo dello strumento.
- c) divieto di fumare nei locali: sanzione amministrativa.

ART. 6 – COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO; CONTESTAZIONE DI ADDEBITO E AUDIZIONE IN CONTRADDITTORIO

L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori é, in taluni casi, condizionata dall'immediatezza e tempestività dell'assunzione. Conseguentemente le sanzioni debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto.

In tali situazioni sussistono, pertanto, quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio dello stesso. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori attraverso il libretto personale dell'alunno.

Per le sanzioni che comportino l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate da un Organo Collegiale, va data comunicazione dell'avvio del procedimento allo studente e/o ai suoi genitori.

Nella comunicazione sono contestati gli addebiti, è fissata la data dell'audizione in contraddittorio e il termine di chiusura del procedimento. Gli addebiti contestati si debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali.

Lo studente ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico o dal coordinatore di classe, delegato dal Dirigente. Dell'audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico.

Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati, anche per le vie brevi, dell'apertura del procedimento come contro interessati.

A seguito dell'audizione, potrà seguire:

- a) l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il Dirigente ne darà comunicazione a tutti gli interessati;
- b) l'invio degli atti al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

L'Organo Collegiale é convocato entro il termine di sette giorni dal contraddittorio. Nella deliberazione della sanzione deve essere specificata la motivazione che ha dato luogo al provvedimento; nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, oltre alla dettagliata motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data allo studente e/o alla sua famiglia dal Dirigente Scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni. Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

ART. 7 – IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI

Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico.

Il Dirigente verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti, quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta.

Avverso i provvedimenti assunti dal Dirigente Scolastico, è ammesso reclamo all'Organo di Garanzia interno alla scuola di cui al successivo art.8. Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, è ammesso ricorso entro 15 gg. dalla comunicazione, all'Organo di

Garanzia interno alla scuola.

L'Organo di Garanzia si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 8 – ORGANO DI GARANZIA

L'Organo di Garanzia interno è composto da:

Dirigente Scolastico o suo delegato, che lo presiede;

Un docente a t. i. con titolarità nell'Istituzione scolastica, designato dal Consiglio d'Istituto, che designa anche un membro supplente;

Un genitore, eletto negli organi collegiali dell'Istituzione scolastica, designato dal Consiglio d'Istituto, che designa anche un membro supplente;

Un rappresentante del personale ATA con titolarità nell'Istituzione scolastica, designato dal Consiglio d'Istituto, che designa anche un membro supplente;

Uno studente, eletto negli organi collegiali dell'Istituzione scolastica, designato dall'Assemblea degli studenti rappresentanti, che designa anche un membro supplente.

Le competenze dell'Organo di Garanzia sono quelle stabilite dall'art. 5, comma 2 e comma 3, del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, modificato dall'art. 2 del DPR 21.11.2007, n. 235.

L'Organo di garanzia rimane in carica per due anni scolastici; i componenti che perdono il requisito dell'eleggibilità vengono surrogati con i membri supplenti.

L'organo di garanzia decide su richiesta di chiunque vi abbia interesse anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Le adunanze dell'Organo di Garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti; in caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo, o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti favorevoli; non è consentita l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 9 – ITER PROCEDURALE

L'intero iter procedurale è descritto dall'istruzione di lavoro IL.07.01– Procedimento disciplinare (allegato "ISTRUZIONE DI LAVORO IL.07.01 – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE").

ALLEGATO "ISTRUZIONE DI LAVORO IL.07.01 – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE"

SCOPO

La presente procedura si applica ai procedimenti disciplinari nei confronti degli allievi.

Riferimento normativo
Regolamento di Disciplina
D.P.R. 24/06/1998, n. 249
D.P.R. 21/11/2007, n. 235

DESCRIZIONE

Fase	Attività	Responsabile	Documenti	Note	Tempi
Preliminare	Convocazione del CdC di apertura del procedimento	Coordinatore	Convocazione CdC straordinario. Verbale del CdC	Il CdC è ristretto alla sola componente docenti	10 gg
Istruttoria	Preparazione della lettera di contestazione degli addebiti	Coordinatore	Lettera Di Contestazione	La lettera viene spedita per Raccomandata R/R alla famiglia	
	Convocazione del Consiglio di Classe	DS	Convocazione CDC	Il CdC è integrato dai rappresentanti dei genitori e degli studenti	
Operativa	Consiglio di Classe	DS	Verbale Sospensione	Il verbale può essere modificato e/o adattato per altri tipi di sanzione o per il proscioglimento	Entro 7 gg dal CdC di apertura del procedimento
	Comunicazione alla famiglia	Coordinatore	Lettera Censura Lettera Sospensione	La lettera viene spedita per Raccomandata R/R alla famiglia	3 gg
	Ricorso all'organo di garanzia	DS	Minute Of Meeting		ricorso: 15 gg pronunciamento: 15 gg.
	Applicazione della sanzione	Coordinatore	Registro di Classe Fascicolo personale dello studente		